

Circolare n:	71/344	3 agosto 2021
Oggetto:	RINNOVO DEL CCNL	
Di particolare interesse per l'area:	TITOLARE	

*Alle Aziende nostre industriali
nostre associate del settore:
- Tessile Abbigliamento*

L o r o S e d i

Il 28 luglio 2021 è stata raggiunta un'intesa sull'ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL scaduto il 31 marzo 2020 per Imprese e lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda Industria.

L'ipotesi di Accordo sottoscritta tra Sistema Moda Italia e le Organizzazioni Sindacali di categoria FEMCACISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL **verrà sottoposta alla procedura di validazione da parte delle OO.SS.** prima di divenire definitiva.

Il contratto decorre dal 1° aprile 2020 e sarà in vigore fino al 31 marzo 2024.

Si riportano di seguito le principali novità, per quanto non espressamente indicato si rimanda alla lettura del testo dell'accordo.

Trattamento Economico Contrattuale e Elemento Retributivo Nazionale

Durante il periodo di vigenza del presente Contratto nazionale non troverà applicazione la disciplina definita nel Cap. VI del CCNL del 5 luglio 2017, viene così definito all'art. 44 il trattamento economico contrattuale, composto da:

- T.E.M. (Trattamento economico minimo – E.R.N., aumenti periodici di anzianità, indennità sostitutiva di mensa e indennità funzione quadri);
- T.E.C. (trattamento economico complessivo – E.G.R., previdenza complementare, assicurazione per premorienza e invalidità permanente, assistenza sanitaria integrativa, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo, indennità, maggiorazioni e trattamenti economici ulteriori o integrativi rispetto a quelli previsti dal CCNL.)

Inoltre, la dinamica dell'E.R.N. (Elemento Retributivo Nazionale) verrà regolamentata come da tabella seguente:

Livelli	31/03/2022	Aprile 2022	Gennaio 2023	Aprile 2023
8	2.173,24 €	2.198,64 €	2.230,39 €	2.264,68 €
7	2.049,70 €	2.073,70 €	2.103,70 €	2.136,10 €
6	1.924,49 €	1.946,89 €	1.974,89 €	2.005,13 €
5	1.802,76 €	1.823,76 €	1.850,01 €	1.878,36 €
4	1.714,95 €	1.734,95 €	1.759,95 €	1.786,95 €
3 bis	1.675,42 €	1.695,02 €	1.719,52 €	1.745,98 €
3	1.638,13 €	1.657,33 €	1.681,33 €	1.707,25 €
2 bis	1.590,85 €	1.609,45 €	1.632,70 €	1.657,81 €
2	1.556,18 €	1.574,38 €	1.597,13 €	1.621,70 €
1	1.237,20 €	1.251,60 €	1.269,60 €	1.289,04 €

Viaggiatori e Piazzisti

Livello	Fino al 31/03/2022	04/2022	01/2023	04/2023
1a cat.	1.852,27€	1.874,67€	1.902,67€	1.932,91€
2a cat.	1.747,47€	1.767,47€	1.794,72€	1.823,07€

Elemento di garanzia retributiva

Viene elevato l'importo annuo dell'E.g.r. per tutti i lavoratori pari a 300,00 € da erogare a gennaio.

Lavoro straordinario

Viene abrogata la maggiorazione retributiva che era prevista per gli impiegati di 7° livello non assoggettabili alle limitazioni di orario, che lavorino con continuità oltre l'orario ordinario contrattuale.

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa - Sanimoda

Dal 01/01/2023, tramite Sanimoda, viene prevista l'istituzione di una nuova assicurazione contro la non autosufficienza (LTC) a beneficio di tutti i lavoratori, finanziata con un contributo pari ad euro 2,00 mensili per 12 mensilità per ogni addetto a carico delle Aziende.

Ente Bilaterale - "Sistema Welfare Moda"

E' stata prevista la costituzione dell'ente bilaterale di settore denominato "Sistema Welfare Moda" attraverso un contributo una tantum a carico delle imprese pari a 5,00 € per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Entro il mese di dicembre 2022 ne verrà presentato il progetto di costituzione alle Parti sociali che lo potranno adottare con specifico accordo.

Lavoro a termine

Limiti percentuali

A titolo sperimentale e transitorio esclusivamente per la vigenza del c.c.n.l. 28 luglio 2021, la percentuale massima di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a

termine è elevata al 32% in media annua degli assunti a tempo indeterminato (i decimali pari o superiori allo 0,5 sono arrotondati all'unità superiore).

Durata

Alle attività connesse alla campagna vendita in showroom, attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store e attività di vendita stagionale o straordinaria, per le quali, in caso di successione di contratti a termine tra lo stesso datore e lavoratore, non sussiste il limite massimo di 24 mesi, sono aggiunte le attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere.

Tutte le attività suddette, oltre a quelle stagionali previste dal D.P.R. n. 1525/1968, sono individuate dal c.c.n.l. come ulteriori attività stagionali per le quali non c'è obbligo di causale.

Infine a tutte le attività suddette non si applicano gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni.

Contratto di somministrazione

A titolo sperimentale e transitorio esclusivamente per la vigenza del c.c.n.l. 28 luglio 2021, la percentuale massima di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di somministrazione a termine è elevata al 12% in media annua degli assunti a tempo indeterminato.

Lavoro a tempo parziale

Viene abrogata la norma contrattuale che consentiva lo svolgimento di lavoro straordinario.

Lavoro agile

Un gruppo di lavoro paritetico studierà l'applicabilità dell'istituto.

Lavoro ripartito

L'istituto viene abrogato.

Periodo di prova

Viene modificato il periodo di prova per il 5° e 6° livello, pari a 5 mesi (art. 30).

Lavoratori laureati

Gli impiegati laureati, assunti in primo impiego per mansioni attinenti al titolo di studio di laurea magistrale, non possono essere assegnati a un livello inferiore al 6°.

Cambiamento e cumulo mansioni

Nel caso di permanenza a mansioni di livello superiore (oltre i 5 mesi, prima 3) al lavoratore dovranno essere attribuiti il nuovo livello e la relativa retribuzione.

Orario di lavoro e flessibilità

L'utilizzo delle ore di riduzione avverrà prioritariamente in forma collettiva.

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario e in particolari periodi dell'anno prevedere il superamento dell'orario contrattuale fino ad un massimo di 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore annue (1/1 -31/12), che saranno recuperate nei periodi di minor intensità lavorativa.

Malattia

Il periodo di conservazione del posto viene elevato da 13 a 15 mesi per le gravi patologie, debitamente documentate e certificate, dovute a malattie degenerative che richiedano terapie salvavita e/o comportanti una invalidità lavorativa superiore ai 2/3.

Congedo matrimoniale


La disciplina si applica anche alle unioni civili.

Permessi, assenza ed aspettative

Le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro 2 ore (prima 4) dal normale orario di lavoro. Vengono estesi a 10 giorni le astensioni obbligatorie in caso di adozione/affidamento del padre lavoratore.

Violenza di genere

Le Parti confermano l'impegno per il sostegno alle vittime di molestie e di violenza, oltre all'assistenza alle stesse nel processo di reinserimento, anche in altre sedi della stessa azienda.

Il Segretario Generale
(Dr. Maurizio Caprari)


GB/am